

CONVENZIONE

**TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO LEGNANO E CASTELLANZA
PER L'ESPLETAMENTO DI ALCUNI
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page.

Premesso che tra il Comune di Busto Arsizio ed il Comune di Castellanza è in essere una convenzione per l'attuazione di servizi coordinati di polizia locale, sottoscritta in data 19.02.2014 al fine di contrastare alcuni fenomeni di insicurezza urbana manifestatesi sui reciproci territori;

Considerato che sono emerse situazioni di criticità a livello di sicurezza urbana nell'area sovracomunale del Parco Altomilanese, condivisa tra i Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano, che potrebbero essere contrastate più efficacemente attraverso un'azione congiunta delle rispettive Polizie Locali;

In considerazione dell'omogeneità territoriale dei Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano si rileva l'opportunità di estendere l'applicazione della presente convenzione anche a situazioni emergenziali o di particolare criticità che dovessero sussistere sui territori di competenza, per cui risulta necessario supportare l'operato delle rispettive Polizie Locali attivando il mutuo soccorso;

Tenuto conto che le competenze della Polizia Locale sono limitate al territorio di appartenenza e che, a norma dell'art. 30 del T.u.e.l., della legge n. 65/86 e della legge regionale n. 6/2015 è possibile estendere l'operatività sul territorio di altri Comuni solo a seguito di convenzione tra gli Enti interessati;

Visto l'art.6 della legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 "*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*" che prevede che ogni Ente locale deve e garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi di polizia locale, nonché i successivi artt. 8 e 9 della medesima legge in materia di accordi tra enti locali per servizi e funzioni di polizia locale;

Visto l'art. 4 della Legge 07.03.1986, n. 65, Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, ove è previsto che il personale di polizia locale possa prestare servizi sul territorio di altri Comuni in occasione di particolari occasioni eccezionali previo accordo fra i medesimi Enti;

Ritenuto quindi di stipulare una convenzione fra il Comune di Busto Arsizio, di Legnano e di Castellanza per lo svolgimento dei servizi di polizia locale sul territorio dei rispettivi Comuni in occasione di interventi di contrasto ai fenomeni di sicurezza urbana e particolare criticità per la circolazione stradale che necessitano di elevata specializzazione e di un numero ingente di operatori;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 con particolare riferimento all'art. 30;


Visti gli statuti dei Comuni interessati;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata di alcune funzioni di polizia locale.

Regola altresì il programma di interventi che verranno effettuati sul territorio dei Comuni aderenti a fronte di specifiche criticità e realizzati, al fine di ottimizzare l'impiego del



personale e favorirne la specializzazione nei diversi settori di intervento, da operatori di Polizia Locale appartenenti ai Comuni Busto Arsizio, Legnano e Castellanza.

Art. 2 - FINALITÀ

La convenzione è finalizzata all'attuazione di interventi congiunti in occasione di eventi critici a livello di sicurezza urbana o stradale il cui contrasto richiede un'alta specializzazione professionale e/o elevato numero di operatori, nonché per ovviare alle richieste di intervento in situazioni contingenti ed imprevedibili attinente alla sicurezza della collettività e degli stessi operatori di Polizia, in modo da poter utilizzare il personale delle Polizie Locali al di fuori del Comune di rispettiva appartenenza, con l'ausilio dei mezzi e delle armi in dotazione.

Tali interventi avvengono a condizione di reciprocità.

Inoltre, la stessa, è finalizzata ad una più efficiente gestione di specifici ambiti di particolare rilevanza come, ad esempio, il controllo del PARCO ALTOMILANESE, di interesse sovracomunale, per cui i Comuni aderenti sono interessati a garantirne la fruibilità e corretta utilizzazione.

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 1 aprile 2015 n. 6 "*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*", la presente Convenzione si pone come obiettivo di promuovere forme stabili di gestione associata del servizio di Polizia Locale, al fine di aumentare il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa, nonché lo sviluppo di ulteriori progetti per prevenire e contenere fenomeni di insicurezza urbana, disagio sociale, degrado urbano ed inciviltà. In quest'ultimo caso ogni Comune provvederà ad espletare le procedure amministrative di competenza (es. acquisti, retribuzione di straordinari etc.), dandone documentazione probatoria al capo-fila. Per i progetti sostenuti da finanziamento, una volta determinato ed ottenuto lo stesso, il Comune capo-fila provvederà a ripartire le quote di competenza degli Enti aderenti, al netto di eventuali quote di spettanza di Associazioni intervenute o acquisti di dotazioni in sinergia, sulla base della rendicontazione presentata.

Art. 3 – COMUNE CAPO CONVENZIONE E CABINA DI REGIA

Il Comune capo convenzione (capo-fila) è Busto Arsizio.

Al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Busto Arsizio è demandato il compito di intrattenere rapporti con la Regione Lombardia o altra Istituzione, a nome e per conto dei Comuni aderenti e previo accordo con i rispettivi Comandanti.

I Comandanti degli Enti aderenti costituiscono la cabina di regia, che rappresenta l'organo decisorio e di coordinamento rispetto all'attuazione dei contenuti della presente convenzione. La stessa viene integrata dai Sindaci o Assessori delegati nel caso vengano trattate questioni ad evidenza politica.

Art. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO E RAPPORTO GERARCHICO FUNZIONALE

- 1) Sulla base degli specifici accordi intervenuti in sede di cabina di regia, i servizi di polizia locale vengono svolti all'interno del territorio dei Comuni convenzionati, che rappresenta anche l'area di competenza di cui agli artt. 3 e 5 della L. n. 65/1986.
- 2) A tal fine il personale della Polizia Locale del Comune di Busto Arsizio presta servizio, in occasione degli eventi di cui al punto 2, anche sul territorio del Comune di Castellanza o Legnano e, viceversa, il personale di P.L. dei Comuni di Legnano o Castellanza presta servizio sul territorio del Comune di Busto Arsizio.

3) I contingenti di personale sono stabiliti con ordini di servizio concordati dai rispettivi Comandanti, in ossequio alle direttive dei rispettivi Sindaci/Assessori delegati: in questo caso gli operatori di Polizia Locale, pur mantenendo la propria qualifica professionale, opereranno sotto la direzione del Comando territorialmente competente.

Il coordinamento del personale in comando spetta:

- nei servizi di pubblica sicurezza, ad un Dirigente di pubblica sicurezza o suo delegato;
- negli altri servizi, al Comandante del Comune competente per territorio o suo delegato, che dispone a mezzo dell'ufficiale responsabile dell'aliquota in comando. In caso di comando solo di agenti, gli stessi sono alle dipendenze dell'Ufficiale competente per territorio;

4) Gli eventi per cui viene previsto il supporto o mutuo soccorso sono i seguenti:

- a) quelli che necessitano elevata specializzazione;
- b) quelli che per loro caratteristiche costituiscono una minaccia seria per la sicurezza urbana, stradale e l'ordine pubblico, secondo la classificazione stabilita di concerto fra le due Amministrazioni, sentita l'Autorità Locale di pubblica sicurezza ed i Comandanti della Polizia Locale.

5) Al verificarsi di tali eventi, il Comandante competente territorialmente convoca la cabina di regia, in cui vengono concordati i termini organizzativi dell'intervento. Per interventi urgenti in occasione di calamità, sinistri stradali o eventi non programmabili, il personale opererà su richiesta e autorizzazione dei rispettivi Comandanti di Polizia locale, a condizione di reciprocità;

6) Il procedimento amministrativo relativo all'accertamento di violazioni, compreso l'introito delle sanzioni, spetta al Comando del luogo dove si è commessa la violazione;

7) Il procedimento relativo all'accertamento di reati spetta al Comando del luogo dove si è commessa la violazione;


8) L'eccezionalità degli eventi per i quali può essere necessario l'impiego di personale di Polizia Locale presso altro Ente e tenuto conto dell'interesse comune a gestire i fenomeni che determinano insicurezza, in considerazione della dinamicità e della possibile espansione degli stessi in tutti gli ambiti territoriali dei Comuni aderenti, determina la non retribuibilità a titolo di rimborso delle prestazioni a ciò finalizzate, stante altresì le condizioni di reciprocità testé espresse;

9) Da parte di ogni Ente aderente è possibile attivare servizi in supporto al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente. In tal caso le prestazioni dovranno essere concordate in sede di cabina di regia e previste in apposito accordo operativo ed il Comune richiedente il supporto procederà a rimborsare al Comune di provenienza del personale le spese di personale sopportate

10) Gli operatori di polizia locale possono portare, per l'eventuale utilizzo nei casi disciplinati dalla legge, l'arma di ordinanza e gli strumenti di difesa individuale eventualmente assegnati.

Art. 4 – AMBITI DI PARTICOLARE CRITICITA'

Si conviene che i servizi di polizia locale nelle aree coincidenti con il territorio del PARCO ALTOMILANESE siano svolti dai Corpi di Polizia Locale dei rispettivi Comuni indipendentemente dalla propria appartenenza territoriale.



A fronte di quanto sopra si conviene che il Corpo di Polizia Locale di Busto Arsizio supporterà il Corpo di Polizia Locale di Legnano o Castellanza e viceversa, per le incombenze concernenti le criticità che ivi dovessero essere riscontrate e secondo le direttive che saranno concordate dai rispettivi Comandanti.

In modo analogo e secondo quanto previsto dal precedente art. 3 si potrà procedere per le ulteriori criticità che dovessero riscontrate in aree di interesse comune.

Art. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione previa adozione delle rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale dei Comuni convenzionati ed è rinnovabile.

Art. 6 - RECESSO

Ogni Amministrazione può recedere dagli impegni assunti, dandone comunicazione in forma scritta e gli effetti della stessa si produrranno decorsi sei mesi dalla sua presentazione.

Durante il periodo sopra specificato, l'Amministrazione rimane comunque obbligata per gli impegni precedentemente assunti.

Art. 7 - CONTROVERSIE


Le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione concordano che, qualora si verificano conflitti in ordine alle attività concernenti le funzioni oggetto della convenzione, ovvero in tema di interpretazione della stessa, queste debbano essere risolte in sede civile.

Art. 8 - COMUNICAZIONI


Le Amministrazioni aderenti effettueranno apposita comunicazione al Prefetto di Varese ed al Prefetto di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 c.4 della L.65/86 e dell'art.9 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n.145 nonché, ai sensi della L.R. n. 6/2015 alla Direzione sicurezza della Regione Lombardia.

Busto Arsizio, 12 NOV. 2015

Per il Comune di Busto Arsizio
Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Claudio Vegetti



Per il Comune di Legnano
Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Daniele Ruggeri



Per il Comune di Castellanza
Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Francesco Nicastro

